

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI DI MILANO E L'ASSOCIAZIONE ACONDROPLASIA "INSIEME PER CRESCERE" ONLUS DI APRILIA (LT) PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO IN ISTITUTO.

Tra

L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini con sede in Milano, piazza Cardinal Ferrari 1, codice fiscale n. 80064670153 (d'ora in avanti indicato semplicemente come Istituto), in persona del legale rappresentante, il Direttore generale dott. Amedeo Tropicano

e

l'Associazione Acondroplasia "Insieme per Crescere" Onlus (in seguito denominata Associazione), con sede in Aprilia, via Valmasino 8, codice fiscale n.91118200590, in persona del Presidente pro-tempore sig.a Nadia Pivato

Premesso

-che con la legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo proponendosi di promuovere lo sviluppo - salvaguardandone l'autonomia e favorendone l'apporto originale - per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli altri Enti Locali;

-che la Regione Lombardia, in osservanza a quanto stabilito dalla suddetta legge n. 266/1991, ha promulgato la "Legge regionale sul volontariato" n. 22 del 24 luglio 1993;

-che le predette leggi:

- prevedono che le organizzazioni di volontariato possono svolgere le attività in strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche;
- prevedono altresì che tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti Pubblici possono essere stipulate convenzioni che regolano i reciproci

rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Associazione "Acondroplasia-Insieme per Crescere" Onlus è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), senza fini di lucro, come da L. 460/97, che si avvale di volontari per raggiungere gli scopi di utilità sociale.

E' iscritta:

- All' Anagrafe delle ONLUS tenuta presso la DR LAZIO, dal 20.10.2011;
- All'Albo delle Associazioni di volontariato presso L'Assessorato Sport, Spettacolo e Tempo libero del Comune di Aprilia.

Finalità dell'Associazione, come risulta dallo statuto, è quella di affrontare i problemi dell'acondroplasia in tutti i suoi aspetti, promuovendone l'approfondimento scientifico, diffondendo una corretta e capillare informazione sull'argomento e ponendosi come struttura di sostegno per i soggetti con acondroplasia e le loro famiglie.

Art. 2

L'Associazione assicurerà una presenza amichevole accanto ai bambini acondroplasici e loro genitori offrendo loro, durante la degenza in Istituto, assistenza psicologica e socio-assistenziale gratuita, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia.

Si impegna a prestare aiuto psicologico ai degenti, a svolgere attività di collegamento tra degente e famiglia, a collaborare con il personale ospedaliero per attività socializzanti o riabilitative e quant'altro si rivelasse utile per un sostegno psico-sociale dei degenti stessi e per un miglioramento della qualità degli interventi a vantaggio degli utenti.

Art. 3

L'azione dell'Associazione si porrà sempre in rapporto di integrazione con quella del personale sanitario e sociale dell'Istituto e non potrà mai configurarsi come supplenza del personale stesso.

Al fine di realizzare al meglio l'integrazione, i volontari dell'Associazione saranno disponibili a partecipare a riunioni con l'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) dell'Istituto nonché a riunioni di reparto con il personale sanitario, per ricevere segnalazioni e discutere i problemi dei degenti, per approfondire aspetti tecnici assistenziali, per concordare le modalità di migliore coordinamento dell'attività di reparto. In particolare la collaborazione ad attività socializzanti o riabilitative avverrà sotto la vigilanza del personale e la responsabilità del direttore del reparto ovvero del collaboratore professionale sanitario infermiere esperto (già capo sala).

#### Art. 4

L'Associazione si impegna a realizzare in proprio attività formative per i volontari.

#### Art. 5

L'Associazione si impegna a fornire all'Istituto l'elenco nominativo dei propri volontari e a munirli di appositi contrassegni di riconoscimento, secondo quanto verrà concordato con l'Istituto stesso.

#### Art. 6

I volontari in elenco godranno di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro attività nonché per la responsabilità civile verso terzi.

#### Art. 7

Ai volontari sarà consentito l'ingresso nei reparti la mattina o il pomeriggio, in orari concordati, compatibili in ogni caso con le esigenze del loro servizio.

#### Art. 8

Le parti si impegnano a verificare in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento dell'attività, ciò anche in relazione a quanto previsto nella "Carta dei Servizi" approvata dall'Istituto.

Eventuali inadempienze verranno contestate dai rispettivi responsabili ai responsabili della controparte e non dovranno essere oggetto di discussioni personali tra volontari e membri del personale sanitario.

Potrà essere costituita una Commissione mista incaricata di valutare l'andamento della collaborazione e la verifica delle prestazioni rese nonché il controllo sulla loro qualità anche in periodiche riunioni con volontari, operatori e responsabili.

#### Art. 9

I volontari sono tenuti all'osservanza del segreto professionale e comunque alla massima riservatezza su tutto ciò di cui vengano a conoscenza per ragioni del proprio servizio.

#### Art. 10

La presente convenzione avrà durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di disdetta in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno un mese.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipulazione di nuova convenzione.

Potrà essere affidato alla Commissione mista di cui all'art. 10 l'incarico di valutare eventuali problemi che dovessero insorgere e di cercare una composizione amichevole tra le parti.

#### Art. 11

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 12

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Milano.  
Letto, confermato e sottoscritto.


Milano, 23 APR. 2014

per l'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico

"Gaetano Pini"

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Amedeo Tropeano)



per l'Associazione Acondroplasia "Insieme per Crescere" ONLUS

IL PRESIDENTE pro-tempore

(sig. a Nadia Pivato)

